

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali. (COM(2017) 375 final) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione documento finale)</i>	26
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla VII Commissione)	28
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 8UE) N. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020. (COM(2017) 385 final) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione documento finale)</i>	26
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla VII Commissione)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 10.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali.

(COM(2017) 375 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il Governo è stato tempestivamente informato dell'odierna seduta, ma

che concomitanti impegni in Senato impediscono la presenza del sottosegretario designato.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di documento, che reca una valutazione favorevole della proposta di regolamento e un impegno nei confronti del Governo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione l'approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento 8UE) N. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020.

(COM(2017) 385 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, dopo aver menzionato notizie di stampa relative al possibile trasferimento della sede dell'Orchestra giovanile dell'Unione europea dal Regno Unito all'Italia, in ragione dei seguiti negoziali della *Brexit*, presenta e illustra una proposta di documento finale, che reca una valutazione favorevole della proposta di regolamento e un impegno nei confronti del Governo (*vedi allegato 2*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 10.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.50.

ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375 final).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)375 final);

premesso che:

secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, la proposta mira a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, contrastare il finanziamento del terrorismo e proteggere il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei Paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati o guerre civili. Nelle stime della Commissione europea, il valore totale del commercio illegale di beni culturali è quantificabile tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui;

allo stato attuale, l'UE già applica disposizioni specifiche all'importazione di beni culturali dall'Iraq e dalla Siria; ciononostante, non esiste una disciplina generale della materia, per cui l'importazione di beni culturali è soggetta a legislazioni nazionali che prevedono vistose differenze, consentendo in tal modo a esportatori e importatori di trarre vantaggio da tale situazione, agevolando abusi e attività criminali;

è dunque necessario che la Commissione europea adotti iniziative volte a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegal-

mente da un Paese terzo, attraverso l'introduzione di una disciplina comune armonizzata.

In ogni caso, appare poco comprensibile la scelta di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina proposta i beni risalenti a meno di 250 anni. Al riguardo, non risulta, infatti, convincente l'argomentazione sostenuta dalla Commissione europea per cui l'introduzione del requisito dei 250 anni di età sarebbe volto a non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni culturali, considerato che non si tratta di interferire nel commercio legale di beni culturali, ma di prevenire e contrastare attività criminali. Pertanto, si ritiene opportuno che i negozianti italiani riducano il periodo di anni entro il quale la proposta di regolamento non si applica ad un termine temporale inferiore, puntualizzando anche i termini della delega attribuita in proposito alla Commissione europea, ad oggi eccessivamente ampia;

è sommamente opportuno, come previsto dall'articolo 9 della proposta, istituire una banca dati per l'archiviazione e lo scambio aggiornato di informazioni tra gli Stati membri, in analogia con quella in uso in Italia, gestita dal Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

considerata la normativa approvata in materia dal nostro Paese, più restrittiva e all'avanguardia delle disposizioni introdotte a livello europeo, risulta opportuno per l'Italia che venisse introdotta, nell'articolo la seguente disposizione di salvaguardia: « Sono fatte salve le disposizioni

degli Stati membri che prevedono regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale »;

non appare condivisibile, infine, la scelta, contenuta nello schema di regolamento (articoli 5 e 6, paragrafo 3), di attribuire alle sole autorità doganali il controllo delle dichiarazioni dell'importatore. Tale scelta esclude gli Uffici Esportazione del Ministero dei beni culturali da ogni funzione per l'importazione di « beni culturali » dell'allegato identificati nelle categorie *a), b), e), f), g), i), j), k)* e *l)*;

la proposta di regolamento si pone nel solco degli impegni internazionali assunti anche a seguito dell'approvazione da parte delle Commissioni Affari esteri e Cultura della Camera dei deputati, in data

5 agosto 2015, della risoluzione Amendola e altri 8-00130, sui cosiddetti Caschi blu della cultura e, più in generale, sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal terrorismo;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

e impegna il Governo a condurre le successive fasi del negoziato in sede europea sulla base degli obiettivi elencati in premessa.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020 (COM(2017) 385 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020 (COM(2017)385 final);

premesso che:

secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, la modifica è volta a ripristinare finanziamenti stabili per l'Orchestra giovanile dell'Unione europea;

la Commissione cultura della Camera ha ascoltato e condiviso le considerazioni della relatrice on. Anna Ascani nella seduta del 4 ottobre 2017, cui integralmente si rinvia;

ritenuto che la musica, classica e contemporanea, costituisca un patrimonio distintivo e identitario dell'Europa unita e che il suo linguaggio universale contribuisca a cementare e diffondere i valori

fondativi del progetto europeo e che, in tale contesto, un ruolo particolare sia svolto dai giovani musicisti;

osservato che all'Orchestra giovanile dell'Unione europea occorre altresì concedere e assegnare una sede stabile, al riparo dalle recenti vicende politiche conseguenti al *referendum* britannico del 23 giugno 2016. In tal senso, diverse città italiane potrebbero proficuamente avanzare la propria candidatura;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

e impegna il Governo a condurre le successive fasi del negoziato in sede europea sulla base degli obiettivi elencati in premessa.